

## COMMISSIONE VIII

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

14.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 APRILE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

## INDICE

|   | PAG. |  | PAG. |
|---|------|--|------|
| <b>Sostituzione:</b>  |      | ANDÒ ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (146);  |      |
| CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i> . . . . .   | 3    | CASINI ed altri: Modifiche agli articoli 41, 57 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (200);   |      |
| <b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):  |      | RUSSO FERDINANDO ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente e non docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica (201); |      |
| Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270 (1189);  |      |  |      |
| FERRARI MARTE ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, ad alcune categorie di docenti nelle scuole medie di primo e secondo grado (101); |      |  |      |

## IX LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1984

| PAG.  | PAG.  |
|---|---|
| PERRONE ed altri: Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria (267);   | GORLA ed altri: Modifiche della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione di nuovo personale precario della scuola, e misure urgenti in materia scolastica (1177);  |
| QUIETI ed altri: Modifica degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (605);                                      | BALZAMO: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernenti i trasferimenti, le assegnazioni di sede ed i congedi ordinari del personale docente del Ministero della pubblica istruzione (1246); |
| POLI BORTONE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme per il reclutamento del personale docente e per la sistemazione del personale precario (776); | ALOI ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270, in merito al reclutamento ed alla sistemazione del personale docente e non docente in stato di precarietà (1322);  |
| BIANCHI BERETTA ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (843);  | MADAUDO: Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria (1347) . . . . . 3  |
| CRUCIANELLI ed altri: Norme sulla formazione ed il reclutamento del personale docente nella scuola pubblica (844);  | CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i> . . . . . 3, 17   |
| PORTATADINO ed altri: Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (888);          | ALOI FORTUNATO . . . . . 12, 17   |
| POTÌ ed altri: Modifiche all'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernenti la sistemazione del personale docente precario (925);  | BIANCHI BERETTA ROMANA . . . . . 14   |
| PISANI ed altri: Modifica dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente il personale docente delle libere attività complementari e dei corsi per adulti (1142);              | BROCCA BENIAMINO . . . . . 13   |
|   | CARELLI RODOLFO . . . . . 11  |
|   | DAL CASTELLO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . . 16   |
|   | FERRI FRANCO . . . . . 10   |
|   | FINCATO GRIGOLETTO LAURA . . . . . 12   |
|   | PERRONE ANTONINO . . . . . 11   |
|   | POLI BORTONE ADRIANA . . . . . 14   |
|   | PORTATADINO COSTANTE, <i>Relatore</i> . . . . . 15  |
|   | RALLO GIROLAMO . . . . . 10   |
|   | RUSSO FERDINANDO . . . . . 10   |
|   | VITI VINCENZO . . . . . 13  |

La seduta comincia alle 11.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*E approvato*).

#### Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Lucio Pisani è sostituito dal deputato Mario Columba.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270 (1189); e delle proposte di legge Ferrari Marte ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, ad alcune categorie di docenti nelle scuole medie di primo e secondo grado (101); Andò ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (146); Casini ed altri: Modifiche agli articoli 41, 57 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (200); Russo Ferdinando ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente e non docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica (201); Perrone ed altri: Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria (267); Quieti ed altri: Modifica degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (605); Poli Bortone ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme per il reclutamento del personale docente e per la sistemazione

del personale precario (776); Bianchi Beretta ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (843); Crucianelli ed altri: Norme sulla formazione ed il reclutamento del personale docente nella scuola pubblica (844); Portatadino ed altri: Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (888); Potì ed altri: Modifiche all'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernenti la sistemazione del personale docente precario (925); Pisani ed altri: Modifica dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente il personale docente delle libere attività complementari e dei corsi per adulti (1142); Gorla ed altri: Modifiche della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione di nuovo personale precario della scuola, e misure urgenti in materia scolastica (1177); Balzamo: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernenti i trasferimenti, le assegnazioni di sede ed i congedi ordinari del personale docente del Ministero della pubblica istruzione (1246); Aloï ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270, in merito al reclutamento ed alla sistemazione del personale docente e non docente in stato di precarietà (1322); Madaudo: Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria (1347).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982,

n. 270 »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ferrari Marte ed altri: « Estensione dei benefici di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, ad alcune categorie di docenti nelle scuole medie di primo e secondo grado »; Andò ed altri: « Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario »; Casini ed altri: « Modifiche agli articoli 41, 57 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario »; Russo Ferdinando ed altri: « Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente e non docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica »; Perrone ed altri: « Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria »; Quietì ed altri: « Modifica degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario »; Poli Bortone ed altri: « Modifiche e integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme per il reclutamento del personale docente e per la sistemazione del personale precario »; Bianchi Beretta ed altri: « Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario »; Crucianelli ed altri: « Norme sulla formazione ed il reclutamento del personale docente nella scuola pubblica »; Portatadino ed altri: « Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario »; Potì ed altri: « Modifiche all'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernenti la sistemazione del personale docente precario »; Pisani ed altri: « Modifica dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente il personale docente delle libere attività complementari e dei corsi per adulti »; Gorla ed altri: « Modifiche della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione di nuovo personale precario della scuola, e misure urgenti in materia

scolastica »; Balzamo: « Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernenti i trasferimenti, le assegnazioni di sede ed i congedi ordinari del personale docente del Ministero della pubblica istruzione »; Aloì ed altri: « Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270, in merito al reclutamento ed alla sistemazione del personale docente in stato di precarietà »; Madaudo: « Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria ».

Comunico che il Comitato ristretto, lavorando assai alacramente, nella giornata di ieri e nella mattinata odierna, ha predisposto, con il costruttivo apporto di tutte le forze politiche, il seguente testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

#### ART. 1.

Gli articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono modificati nel senso che le immissioni in ruolo, ivi previste, sono disposte gradualmente, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985.

Gli aventi titolo all'immissione in ruolo ai sensi dei medesimi articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38 secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono scegliere, sulla base del titolo di abilitazione, ove prescritto o, negli altri casi, del titolo di studio, soltanto una graduatoria in cui chiedere l'iscrizione, nell'ambito di una delle province in cui essi hanno prestatato il servizio che dà titolo all'immissione in ruolo.

Essi possono altresì chiedere l'iscrizione in una seconda graduatoria di altra provincia, nella quale si inseriranno dopo l'ultimo aspirante, conservando comunque la posizione acquisita nella prima graduatoria.

Gli insegnanti compresi nelle graduatorie provinciali compilate ai fini dell'immissione in ruolo prevista dal presente

articolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee della provincia in cui hanno presentato domanda ai sensi del precedente secondo comma, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti insegnanti si trovi incluso.

Per i docenti di cui all'articolo 13, terzo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604, la scelta delle graduatorie è operata con riferimento a due qualsiasi province di gradimento degli interessati.

#### ART. 2.

Nell'articolo 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche, sulla quale va calcolato l'incremento percentuale medio del 5 per cento, è quella dell'anno scolastico precedente.

#### ART. 3.

Gli insegnanti in servizio non di ruolo, nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi, i quali siano in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, ovvero la conseguano nei corsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo nell'ambito della provincia in cui hanno prestato servizio o nell'ambito di altra provincia di loro scelta, secondo le medesime modalità di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 1. Essi sono collocati, dopo l'ultimo iscritto, nelle graduatorie provinciali, di cui agli articoli 27, 31 e 38 della legge medesima, rispettivamente per la scuola materna, per la scuola elementare e per la scuola secondaria, i licei artistici e gli istituti d'arte statali.

Il disposto di cui al precedente comma si applica, alle medesime condizioni, an-

che a coloro cui siano state conferite supplenze annuali presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni nella legge 24 luglio 1981, n. 392. Per la scelta della provincia si applica l'ultimo comma del precedente articolo 1.

#### ART. 4.

Gli insegnanti in servizio non di ruolo nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, presso i Conservatori di musica, le Accademie di belle arti, e le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, con nomina di durata annuale, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo, in ambito nazionale, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base dei punteggi a loro attribuiti nelle graduatorie relative al conferimento delle supplenze.

#### ART. 5.

Gli insegnanti elementari nominati a seguito del concorso indetto ai sensi dell'Ordinanza ministeriale del 3 settembre 1982, n. 269, la cui nomina è stata poi revocata per erronea determinazione della quota della dotazione organica aggiuntiva da assegnare al concorso medesimo, sono immessi in ruolo, sino ad esaurimento, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985, nel caso in cui non ottengano la nomina in ruolo per effetto dello scorrimento della graduatoria dei vincitori, nel limite, comunque, dei restanti posti disponibili nell'anno medesimo e negli anni successivi detratti quelli assegnati ai concorsi ordinari.

La nomina in ruolo di cui al precedente comma è disposta con priorità rispetto alle nomine da effettuare nei confronti di coloro i quali sono inclusi nelle gradua-

torie ad esaurimento previste dal secondo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

#### ART. 6.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono sostituiti dai seguenti:

« I docenti componenti le commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio tra i docenti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, i quali ne abbiano fatta domanda. La nomina a componente le predette commissioni giudicatrici non può essere, di regola, conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive nella medesima sede.

Per le classi di concorso relative a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove ciò non sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola.

I presidenti sono scelti per sorteggio dal ministro della pubblica istruzione, dai sovrintendenti scolastici regionali od interregionali o dai provveditori agli studi fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal consiglio universitario nazionale, e, per il personale direttivo e ispettivo dal consiglio nazionale della pubblica istruzione ».

All'articolo 3 della legge 20 maggio 1982, n. 270, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali ».

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Il ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, emana le dispo-

zioni necessarie per la presentazione delle domande da parte dei docenti che aspirano ad essere nominati componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi ».

L'articolo 9 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di cui al primo comma dell'articolo 7, nominate dal ministro della pubblica istruzione, sono presiedute da un direttore di ruolo o, in mancanza, da un docente di ruolo del medesimo istituto, incaricato della direzione da almeno tre anni, e composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.

I presidenti delle commissioni giudicatrici di cui al comma precedente sono scelti per sorteggio dal ministro della pubblica istruzione fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I docenti componenti sono scelti per sorteggio tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al precedente primo comma, che ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente delle predette commissioni giudicatrici non può essere, di regola, conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive nella medesima sede.

Ai fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del quinto e sesto comma dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 5 della presente legge.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono presiedute da un professore universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali o da un ispettore tecnico centrale ovvero da un direttore di ruolo delle predette istituzioni e composte da due direttori di ruolo e da un funzionario dell'amministra-

zione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Il presidente è scelto per sorteggio dal ministro della pubblica istruzione, tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, dal consiglio nazionale della pubblica istruzione. I due direttori di ruolo, componenti della commissione, sono scelti per sorteggio tra coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato dal consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Ai fini di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della presente legge.

Per i concorsi relativi a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove ciò non sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola ».

#### ART. 7.

Gli articoli 33, 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si intendono riferiti anche ai docenti incaricati dei corsi straordinari dei Conservatori di musica.

#### ART. 8.

I requisiti previsti dal primo comma dell'articolo 28, della legge 20 maggio 1982, n. 270, ai fini dell'immissione in ruolo di cui agli articoli 22, 23 e 25 della stessa legge n. 270 del 1982, sono da intendere nel senso che il servizio per almeno un anno scolastico nel periodo che va dall'anno scolastico 1974-75 al 1977-78 deve essere stato prestato a seguito di assunzione per il completamento d'orario delle sezioni di scuola materna statale, e il servizio per un ulteriore anno scolastico nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1974-75 e l'anno scolastico 1980-81 incluso deve essere stato prestato a seguito di assunzione per il completamen-

to d'orario delle sezioni di scuola materna statale ovvero a seguito di conferimento di supplenze, ancorché ad orario non intero.

#### ART. 9.

L'organico del personale non docente degli istituti statali per sordomuti di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 488, è determinato secondo i criteri previsti dalla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

#### ART. 10.

Nelle determinazioni degli organici del personale non insegnante secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, agli istituti tecnici per il turismo si applicano le tabelle organiche previste per gli istituti tecnici commerciali; agli istituti professionali alberghieri si applicano le tabelle organiche previste per gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato.

#### ART. 11.

Il ministro della pubblica istruzione può autorizzare l'esonero totale o parziale dal servizio degli insegnanti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado già ammessi a frequentare i corsi di dottorato di ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i corsi di specializzazione, previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, corsi organizzati dai provveditori agli studi, nonché specifici corsi organizzati dagli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi e dalle università degli studi ed istituti di istruzione universitaria per la preparazione di formatori delle attività di aggiornamento, nel quadro degli obiettivi fissati per la formazione in servizio del personale della scuola e nei limiti numerici a tal fine predeterminati.

## ART. 12.

-- I trasferimenti a domanda del personale docente e direttivo sono disposti anche su posti lasciati vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo, del comando o dell'esonero dal servizio dei titolari, purché tali posizioni di stato siano di durata annuale e siano note all'inizio dello svolgimento delle operazioni di trasferimento.

I trasferimenti sui posti di cui al precedente comma sono disposti limitatamente all'anno scolastico cui si riferisce la vacanza. Essi sono prorogati di ufficio qualora la vacanza stessa venga a protrarsi anche all'anno scolastico successivo.

Il trasferimento, ai sensi del presente articolo, può essere chiesto dagli interessati in via subordinata al non accoglimento della domanda di trasferimento definitivo. L'eventuale proroga potrà essere disposta soltanto se l'interessato non chieda ed ottenga il trasferimento definitivo.

Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede secondo i medesimi criteri seguiti per i trasferimenti a domanda definitivi.

Il presente articolo non si applica ai trasferimenti relativi all'anno scolastico 1984-1985.

## ART. 13.

Dopo il primo comma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è inserito il comma seguente:

« L'articolo 79, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si deve intendere nel senso che, per i comandi disposti presso enti o associazioni aventi personalità giuridica, la spesa per le retribuzioni spettanti al personale comandato rimane a carico del bilancio dello Stato ».

Allo stesso modo è da intendere l'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, per la spesa relativa alle retribuzioni spettanti al personale uti-

lizzato presso istituzioni, enti ed associazioni, diversi dagli organi dell'amministrazione scolastica.

## ART. 14.

Ai fini della partecipazione ai concorsi da indire in applicazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.

Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici che saranno indetti in applicazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si prescinde, in prima applicazione, a favore del personale di concetto di segreteria che abbia prestato servizio in qualità di supplente annuale successivamente alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.

## ART. 15.

Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole speciali conseguite in applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, sono valide per i corrispondenti insegnamenti compresi nelle vigenti classi di abilitazione.

Le corrispondenze degli insegnamenti di cui al precedente comma sono determinate con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

## ART. 16.

Nei diplomi di licenza della scuola media non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni portatori di *handicaps*.



## ART. 17.

I docenti di educazione musicale e di educazione fisica mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione all'insegnamento, hanno titolo ad essere immessi in ruolo sulla base delle graduatorie provinciali di cui, rispettivamente, agli articoli 43, comma quarto e 44, comma settimo, da compilare dopo l'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 18.

Ai concorsi riservati a posti di personale non docente indetti in applicazione dell'articolo 48 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono ammessi a partecipare anche i supplenti annuali negli anni scolastici 1981-1982 o 1982-1983, con nomina conferita dal provveditore agli studi, ai fini dell'accesso al ruolo cui si riferisce il servizio prestato in qualità di supplente.

## ART. 19.

Ai fini dell'ammissione al primo concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, da indire successivamente all'entrata in vigore della presente legge, non si applica il limite massimo di età previsto dalla legge 3 giugno 1978, n. 288, nel computo dei benefici previsti per la elevazione del limite di età, che non potrà comunque superare i 50 anni.

## ART. 20.

Per la copertura dei posti di insegnamento di scuola materna nei ruoli della Valle d'Aosta, da istituire in conseguenza della soppressione di scuole materne comunali da parte del Comune di Aosta, la regione può indire un apposito concorso per titoli ed esami, riservato ai docenti in servizio nelle predette scuole comunali. Il concorso sarà espletato secondo le di-

sposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

La nomina in ruolo dei vincitori del concorso, di cui al precedente comma, decorrerà dalla data di istituzione dei posti; al personale medesimo il servizio di insegnamento prestato prima della nomina nel ruolo regionale sarà riconosciuto nei limiti e alle condizioni previsti dalle norme in vigore.

## ART. 21.

Al secondo comma dell'articolo 27, della legge 20 maggio 1982, n. 2170, le parole « o 1980-81 » sono sostituite con le seguenti: « , 1980-81 o 1981-82 ».

Al secondo comma dell'articolo 31, della legge 20 maggio 1982, n. 270, le parole « o 1980-81 » sono sostituite con le seguenti « 1980-81 o 1981-82 ».

Al secondo comma dell'articolo 38, della legge 20 maggio 1982, n. 270, le parole « o 1980-81 » sono sostituite con le seguenti « 1980-81 o 1981-82 ».

## ART. 22.

La richiesta ai fini del mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti svolti, di cui al quarto comma dello articolo 63, della legge 20 maggio 1982, n. 270, è effettuata dalle USL qualora trattasi di personale utilizzato presso le predette USL in attuazione della legge di istituzione del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978.

## ART. 23.

L'applicazione delle disposizioni di cui al comma nono, dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, per la parte riguardante il divieto di nomina di supplenti nei corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori, è sospesa fino alla regolamentazione legislativa delle attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio.

E parimenti sospeso il divieto di nomina di supplenti sui posti di libere at-

tività complementari fino all'espletamento dei concorsi previsti dal quinto comma dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1982, n. 270. -

GIROLAMO RALLO. Ricordo che lo scopo dei progetti di legge al nostro esame era quello di sanare alcune macroscopiche ingiustizie che rappresentavano il risultato della legge n. 270 del 1982.

Il presidente ha ora sottolineato i tempi rapidi con cui ha lavorato il Comitato ristretto; mi permetto di dire che i tempi sono stati troppo rapidi e che la fretta potrà portare ad altre ingiustizie. Per questo motivo, desidero sottolineare l'insoddisfazione mia personale e del mio gruppo nei confronti del testo unificato che ci è stato testé sottoposto.

Mi auguro che la Commissione potrà essere messa nelle condizioni di modificare tale testo in un arco di tempo che consenta un esame più approfondito rispetto a quello svolto dal Comitato ristretto; in questo modo si potrà evitare di commettere altri gravi errori come quelli contenuti nella predetta legge n. 270.

FERDINANDO RUSSO. La rapidità con cui si intende arrivare alla definizione di questo provvedimento ci condurrà a commettere altri danni.

Se il testo dovesse restare quello che ci viene presentato dal Comitato ristretto, non faremmo altro che confermare l'esistenza di un precariato duraturo all'interno della scuola italiana, con tutti i danni che ciò comporta. Nel testo che è stato sottoposto al nostro esame non vi è alcuna indicazione per eliminare il precariato.

A mio avviso va approfondita, in particolare, la situazione del personale nominato dai presidi, visto che la situazione non è uguale in tutti i provveditorati d'Italia. Se il testo restasse inalterato, solo una parte del personale interessato potrebbe beneficiare del provvedimento, dal momento che alcuni provveditorati sono più efficienti di altri. In questo modo si manterrebbe aperto un contenzioso che continuerebbe negli anni a tormentare i

parlamentari, ma che soprattutto provocherebbe sfiducia nelle istituzioni.

Mi auguro che, nel momento in cui la Commissione prenderà in esame i singoli articoli, si possano correggere le ingiustizie che la fretta ha causato.

FRANCO FERRI. Il gruppo comunista ha partecipato attivamente ai lavori del Comitato ristretto; credo ci si possa dare atto del senso di responsabilità mostrato nel considerare l'urgenza con cui questo provvedimento deve essere varato se vogliamo che gli effetti dello stesso si producano in tempi utili. Ricordo che se si dovesse arrivare all'approvazione di tale provvedimento oltre la metà del mese di maggio, non si avrebbero gli effetti sperati, anzi si prospetterebbe una situazione ancora più grave di quella attuale. Noi abbiamo voluto evitare che il lavoro del Comitato ristretto subisse eccessivi ritardi ed abbiamo perciò deciso di rinviare la discussione di alcune questioni in sede di Commissione plenaria; si tratta tuttavia di questioni essenziali nella logica del provvedimento, non solo perciò ai fini del nostro voto finale.

Una prima questione riguarda la situazione dei bocciati. Innanzitutto, va sgombrato il campo dall'idea che il gruppo comunista pensi solo ad essi. Il nostro atteggiamento è già stato espresso in una interrogazione nella quale chiedevamo che i bocciati venissero mantenuti in servizio ma in previsione di un loro spostamento in altri rami dell'amministrazione; quindi, per noi il problema non ha mai rappresentato un elemento prevalente nel determinare la nostra posizione.

Il fatto è che la Commissione deve riflettere sulla questione perché non si possono attuare interventi e modifiche alla legge n. 270 se non in modo omogeneo ed organico rispetto alla logica che ci portò all'approvazione di quella legge. Occorre quindi stabilire quali debbano essere gli strumenti della valutazione; nella legge n. 270 elemento di fondo, discriminante e qualificante, non era l'abilitazione ma l'anno di servizio. Questo dunque il primo punto di omogeneità al quale noi

chiediamo di restare fedeli. Inoltre, una volta deciso di includere nell'ambito della normativa della legge n. 270, il personale che era stato escluso per una discrasia nei tempi di approvazione della legge, le opportunità che vengono offerte a questo personale, devono essere uguali a quelle offerte a quel personale rientrato nei termini di approvazione della legge; si tratta quindi di adottare un meccanismo omogeneo per quanto riguarda i criteri informativi della legge.

Non vogliamo vi siano equivoci, perché il gruppo comunista non fa parte di alcuna cordata: stiamo facendo un discorso tendente a risolvere le questioni che preoccupano tutti, perché nel futuro potranno a loro volta creare problemi ancora maggiori per noi e soprattutto per la scuola italiana. Invito perciò i colleghi della Commissione a riflettere sul reale significato della nostra proposta e chiedo a tutti un atto di fiducia nelle nostre intenzioni e nella correttezza delle nostre proposte.

Un'altra questione riguarda l'ampliamento, indispensabile, che noi operiamo negli organici. Su quale base tuttavia legiferiamo? Non sappiamo infatti quali siano realmente le possibilità di mettere in organico questo personale e perciò rischiamo di legiferare nel vuoto; se non modifichiamo le piante organiche probabilmente questo personale non avrà mai la possibilità effettiva di entrare in ruolo.

Il gruppo comunista presenterà alcuni emendamenti per modificare il provvedimento in esame; posso sin d'ora affermare che le nostre proposte non comporteranno aggravio di spesa essendo solo tendenti a precisare ulteriormente alcune delle attuali formulazioni. In particolare, alcuni emendamenti riguardanti i non docenti cercano di razionalizzare non solo la questione dell'età, ma anche la disciplina dei concorsi; si tratta cioè di emendamenti che risultano dallo sforzo di riflessione che abbiamo fatto affinché il testo varato dalla Commissione sia il più preciso possibile. Nel merito di essi ci riserviamo di intervenire nel prosieguo del dibattito.

RODOLFO CARELLI. Il Comitato ristretto ha recepito un emendamento con il quale, tenendo conto del fatto che alcune competenze sono passate dalle amministrazioni comunali alle USL, si precisa che le richieste di cui all'articolo 63 della legge del 1970 vanno avanzate dalle USL per il personale da loro utilizzato.

ANTONINO PERRONE. Desidero intervenire a titolo personale, poiché anche altri rappresentanti del mio gruppo esprimeranno il loro giudizio. Desidero rilevare in primo luogo che il lavoro di una Commissione parlamentare consiste anche nel confrontarsi sulle cose ben fatte e su quelle mal fatte, nonché su quelle che si devono fare nell'interesse della comunità; non è infatti solo attraverso l'azione di partiti politici, che pure sono l'espressione costituzionale della partecipazione popolare alle scelte del paese, che si possa amministrare la vita della comunità: il Parlamento ha l'obbligo di saper recepire le istanze e le esigenze che provengono dal paese. Ebbene, in tal senso, ritengo il Comitato ristretto non abbia saputo sanare le iniquità e le ingiustizie che si erano verificate con la legge n. 270, una delle poche leggi per le quali, nell'ambito di una settimana, sono state presentate in Parlamento ben 12 proposte di legge di modifica e per la quale vi sono stati ben 7 pronunciamenti dei TAR circa iniqui inquadramenti dei precari nella scuola.

La Commissione pertanto doveva compiere una seria analisi della situazione, per comprendere quali fossero le ingiustizie e le iniquità esistenti, tra cui, in primo luogo, la disparità nei trattamenti, derivanti dal fatto che coloro i quali sono stati incaricati dai presidi, per mancanza di volontà e capacità da parte dei provveditori a completare la graduatoria, non sono stati inseriti ed inclusi, vedendosi perciò scavalcare da coloro che, avendo fatto i concorsi, sono stati inquadrati prima. Un'altra ingiustizia incomprensibile è rappresentata dall'inquadramento di coloro che restavano in servizio nei corsi CRACIS, mentre non si inquadrano coloro che, avendo avuto gli incarichi dai

provveditori che potevano farlo nei corsi estivi e festivi, hanno dovuto fare ricorso al TAR, e quindi hanno dovuto affrontare gravi spese per farsi difendere dinanzi a questi tribunali. Queste cose dovevano essere esaminate e risolte, ma il Comitato ristretto non ne ha tenuto conto. E non mi si venga a parlare della ristrettezza dei tempi e della esigenza di far presto! Tutti sappiamo che la legge n. 270 è figlia della premura e della fretta. Non ripetiamo pertanto gli errori del passato, commessi appunto per insufficienza di tempo. Dedichiamo pure qualche giorno in più ai problemi in esame, in modo da sanare iniquità e ingiustizie.

FORTUNATO ALÒI. Ritengo che il testo predisposto dal Comitato ristretto non sia soddisfacente per molti versi, pur avendo cercato il gruppo del MSI-destra nazionale, attraverso i suoi emendamenti, di dare un valido contributo per rendere più aderente alla realtà una iniziativa molto attesa nel paese. Abbiamo dovuto però constatare con rammarico che, laddove vi era da assumere un atteggiamento chiaro e preciso, è venuta a mancare la volontà politica. Mi riferisco in particolare a due questioni emblematiche, che non sono state considerate nella debita misura. La prima è relativa ai supplenti 1981-1982 nominati dai presidi. Ebbene, di fronte a tale questione, vi è stata la chiusura da parte di tutti i gruppi e ci si è trincerati dietro la solita politica della lesina. Eppure, si trattava di una questione importante, da sanare, in quanto non certo per responsabilità dei docenti, ma per responsabilità oggettive in molte zone di periferia il decorrere dei termini non ha consentito la nomina da parte dei provveditori.

La seconda questione che non si è voluto risolvere e per la quale il mio gruppo ha presentato tre emendamenti è quella degli insegnanti delle scuole popolari. Debbo peraltro sottolineare che sul problema il Governo aveva assunto un atteggiamento di disponibilità e così pure il relatore, che aveva cercato, con modifiche di carattere formale, di inserire gli

emendamenti nella logica della legge n. 270; è poi sopravvenuto un ripensamento che ha vanificato sul nascere quelle che erano delle proposte concrete, tese a sanare la situazione discriminatoria di alcuni docenti di scuole popolari esclusi dai benefici della legge.

Il non aver voluto risolvere tali questioni costituisce il segno della mancanza di volontà politica del Governo. Si è parlato dell'esigenza di far presto. Condividiamo questa esigenza, a patto che si affianchi a quella di far bene, per non ritrovarci di qui a qualche tempo di fronte a nuove forme di precariato. Pur rendendoci conto della esigenza dei concorsi, siamo tuttavia dell'avviso che una buona volta si sanino tutte le situazioni, per non creare altre aspettative o situazioni di malcontento.

Ci auguriamo che la Commissione possa prendere in considerazione una serie di situazioni che il Comitato ristretto non ha affrontato o risolto, in modo da arrivare a soluzioni che vadano incontro alle attese delle categorie, senza creare discriminazioni, e che rispondano innanzi tutto alle esigenze della scuola, che per noi devono venire prima di ogni altra cosa.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Esprimo, a nome del gruppo socialista, una moderata soddisfazione per quanto è stato compiuto in queste ore di intenso lavoro, perché se dovessi privilegiare gli interessi di parte o sottolineare quanto i socialisti si inseriscono nelle decisioni prese il discorso dovrebbe essere diverso. Ognuno di noi si è recato nel Comitato ristretto con una propria maturazione sulla tematica, prodotta nella esperienza di questi mesi, senza sottrarsi alle responsabilità, non sue personali, ma politiche di quel testo approvato nella precedente legislatura. Credo che tutti i colleghi abbiano lavorato con grande onestà intellettuale, cercando di svestirsi di posizioni di parte e di comprendere la problematica, attenendosi all'impegno dichiarato da subito di rimanere nella linea della legge n. 270. Ne è pervenuto così un risultato apprezzabile.

Da parte del Governo vi è stata poi una comprensione che io giudico inaspettata. Voglio darne atto perché più di una volta ho politicamente attaccato il Ministero della pubblica istruzione. Voglio dire che ero convinta, all'inizio di questo lavoro, che vi sarebbero state delle chiusure, mentre le proposte del Governo sono andate al di là delle mie aspettative politiche. A mio avviso, si è lavorato partendo con il piede giusto: questo ha significato anche il sacrificio di posizioni di parte; ai colleghi non deve sfuggire che con grande senso di responsabilità sono state tenute fuori dal testo del Comitato ristretto posizioni diverse da quelle non rientranti nello spirito della legge n. 270.

Ognuno di noi vive in effetti in un determinato territorio ed è quindi portavoce di determinate esigenze; però, giudico eccessive alcune richieste che erano state avanzate da determinate parti politiche e che comunque erano estranee allo spirito della legge n. 270. Ringrazio il relatore e i colleghi che hanno fatto parte del Comitato ristretto, i quali hanno agito tutti con spirito di concretezza; il gruppo socialista è disposto a possibili ulteriori aggiustamenti, che non vadano comunque al di là del testo che è stato predisposto dal Comitato ristretto.

VINCENZO VITI. Vorrei solo dire che bisogna cercare di rimanere concreti nei nostri comportamenti; ogni riferimento astratto ci fa perdere di vista la cartina di tornasole degli interessi che dobbiamo perseguire. Vorrei pertanto sottolineare la esigenza di una determinazione precisa dei tempi necessari per arrivare all'approvazione definitiva del provvedimento.

BENIAMINO BROCCA. Desidero esprimere, innanzi tutto, un giudizio positivo a nome del gruppo della democrazia cristiana nei confronti del testo che ci è stato sottoposto questa mattina. Il giudizio positivo riguarda soprattutto la celerità con cui si è giunti alla elaborazione del testo in questione, data la necessità di arrivare quanto prima al varo del provvedimento. Desidero anche esprimere soddisfazione

per i risultati concreti che sono stati oggi raggiunti e che non erano prevedibili nel passato.

Una seconda riflessione che desidero fare riguarda gli intendimenti con cui abbiamo operato. In effetti, abbiamo lavorato cercando di tenere conto di due esigenze; da una parte, vi erano le richieste del personale della scuola - relative alla funzionalità del Ministero - alle quali abbiamo cercato di andare incontro con la massima disponibilità senza cadere in forme corporative (non credo che il recupero di alcune categorie o situazioni anomale possa essere tacciato di corporativismo); da un'altra parte, si è cercato di rispettare al massimo la natura del provvedimento.

Si tratta di coerenza ma anche di esigenza di rispettare, soprattutto nell'ordinamento scolastico, gli interessi della scuola; è vero che la scuola è fatta per gli alunni e non per gli insegnanti e qualche volta ci dimentichiamo di questo criterio e ci muoviamo con un'ottica settoriale che non sempre va a vantaggio della scuola, ma non dobbiamo dimenticare di tutelare anche gli interessi degli insegnanti.

Una terza riflessione che voglio fare in questa sede riguarda i possibili aggiustamenti da apportare al testo elaborato dal Comitato ristretto. Anche noi riteniamo che si possa arrivare ad eventuali modifiche, però nello spirito con cui abbiamo operato sinora, evitando pertanto l'introduzione di elementi che non farebbero altro che ritardare l'iter legislativo o comprometterne addirittura l'esito finale. In effetti, se dovessimo compiere delle scelte tendenti a bloccare l'approvazione finale del provvedimento, ci renderemmo responsabili di avere disatteso a richieste che ci vengono avanzate da parte della maggioranza dei docenti che ormai da tempo aspettano da noi una risposta positiva alle stesse.

Questo era quanto mi premeva dire a nome del gruppo della democrazia cristiana, pur in presenza di dichiarazioni che sono state fatte a titolo personale da alcuni colleghi del mio gruppo, che effet-

tivamente si sono fatti carico di altri problemi non recepiti dal testo al nostro esame. Non ritengo che le loro dichiarazioni siano prive di fondamento, solo che in tutto quello che facciamo vi deve essere una misura e non sempre quello che è nell'animo di ciascuno di noi può trovare soddisfazione compatibilmente con le esigenze che vengono espresse da altri gruppi. Noi abbiamo anche il dovere di trovare una compatibilità complessiva all'interno della Commissione. Pensiamo perciò che i colleghi che hanno espresso critiche nell'ambito del mio gruppo saranno ragionevoli e comprenderanno la posizione ufficiale del gruppo della democrazia cristiana, aderendovi nel momento in cui andremo a prendere una decisione.

ADRIANA POLI BORTONE. Non ho partecipato ai lavori del Comitato ristretto, ma ho potuto oggi rendermi conto del clima che si è creato, cioè del cauto ottimismo del gruppo socialista e della quasi opposizione del gruppo della democrazia cristiana. Il mio perciò non sarà un intervento disfattista del lavoro compiuto dal Comitato ristretto, anche perché non mi sembra ve ne sia bisogno.

Sulla materia, il gruppo del MSI-destra nazionale ha già presentato una serie di interrogazioni, ma oggi vorrei porre una questione particolare riguardante il comportamento dei provveditori. Infatti, a fronte di una mia richiesta di chiarimenti, mi si disse che non si poteva venire incontro a quelli che erano stati gli errori commessi dai provveditori; presi per buona la risposta e pensai che si muovesse in questa logica la serie di interventi prospettati dal Governo. Oggi, leggendo il testo predisposto dal Comitato ristretto, con il quale si propongono interventi a sanatoria per soli tre provveditori, devo ricredermi. Vengono sanati infatti soltanto gli errori di tre provveditori, pur sapendo che le revoche sono state fatte proprio perché furono presentate delle interrogazioni a cui fu risposto che si sarebbe provveduto: adesso, sanando tali revoche si crea una situazione di estrema confusione e, soprattutto, non si

può premiare chi ha sbagliato e penalizzare chi ha fatto bene. Vorrei che tutti riflettessero su questo problema, nonché sulla questione della diversità esistente tra la nomina del provveditore e la nomina dei presidi, da cui derivano notevoli disparità.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Richiamandomi alle considerazioni svolte dal collega Ferri, vorrei chiedere al Governo quanti siano i posti disponibili per le operazioni che andiamo a compiere modificando la legge n. 270. Noi stiamo infatti considerando gli insegnanti abilitati ai sensi degli articoli 27, 31 e 38 di questa legge i supplenti degli anni 1981 e 1982, ma non sappiamo quanti saranno i posti disponibili e quindi quali saranno le possibilità concrete di attuazione della legge che stiamo per approvare.

Un'altra questione, già sollevata dal collega Ferri, riguarda la possibilità di intervenire per eliminare dagli articoli 12 e 15 quei commi che di fatto impediscono di definire gli organici e quindi di poter rispondere realmente ai problemi che emergono nella scuola. Il ministro della pubblica istruzione ha attivato, con la circolare sul tempo prolungato, una domanda sociale alla quale dobbiamo rispondere: l'unico modo per dare questa risposta è ampliare i posti in organico. In proposito vorremmo un chiarimento dal Governo perché non vogliamo che il termine « gradualismo » significhi che la questione verrà risolta di qui a venti anni: è necessario invece provvedere in tempi ravvicinatissimi.

Per quanto riguarda i tempi di approvazione del provvedimento, vorrei sottolineare la necessità di provvedere al più presto, pur rendendomi conto che andiamo verso un periodo molto pesante per i lavori parlamentari. L'esigenza deriva dal fatto che, a seconda di quando il provvedimento verrà approvato, esso potrà avere o meno applicazione, perché un suo ritardo potrebbe addirittura cambiare i contenuti del testo.

Senza entrare nel merito degli emendamenti già preannunciati dal collega Ferri, vorrei ricordare altre questioni, ad esem-

pio quella relativa al personale non docente, per cui si deve cercare una risposta più precisa: un 80 per cento dei posti che non deve essere toccato ed un 20 per cento che può essere utilizzato per il personale precario, anche con graduatoria a scorrimento, può rappresentare una possibilità per l'entrata in ruolo. Altre questioni le affronteremo con specifici emendamenti.

Concludendo, sottolineo di nuovo la necessità di avere dei dati precisi circa i tempi di applicazione del testo che ci accingiamo ad approvare, e l'opportunità di far riferimento, come criterio per il riconoscimento per l'immissione in ruolo, all'anno di servizio e non all'abilitazione. Occorre pertanto prevedere per tutti i supplenti nominati dal provveditore nell'anno 1981-1982, abilitati e non, l'immissione in ruolo, in base ai meccanismi della legge n. 270, anche per non lasciare spazio al ricrearsi del problema del precariato.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Desidero esprimere una moderata soddisfazione per il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto che risponde ad una serie di problemi reali nel rispetto dei tre punti che come relatore avevo posto inizialmente come condizione per il mantenimento di una certa coerenza con la legge n. 270. La prima condizione era quella del mantenimento del reclutamento su base concorsuale, per non vanificare il principale risultato della legge n. 270. La seconda era quella del mantenimento delle graduatorie ad esaurimento in limiti di facile esauribilità, per non creare da un lato una forma di reclutamento parallelo e alternativo a quello concorsuale e dall'altro dei vincoli tali da non permettere di avere una situazione definitiva: Terza condizione, non creare nuove forme di precariato, e portare a compimento e razionalizzare quanto la legge n. 270 aveva definito.

Con il testo predisposto dal Comitato ristretto non si è quindi prodotta una 270-bis, ma semplicemente si è corretta ed integrata quella legge.

Dopo gli interventi che vi sono stati questa mattina, ritengo di dover dare un ulteriore chiarimento sul problema dei supplenti nominati dai presidi nell'anno 1981-1982. La scelta che facciamo è di carattere intermedio tra quanto già definito dalla legge n. 270 e le varie richieste provenienti da più parti. In sostanza, stabiliamo che i supplenti 1981-1982 nominati dal provveditore si trovano in una situazione che è meritevole di essere presa in considerazione, ma non coincide totalmente con quella degli incaricati annuali. Se essa fosse stata totalmente omogenea avremmo dovuto decidere per l'applicazione a questa categoria dell'articolo 57. In sostanza non accettiamo la tesi della totale equiparazione dei supplenti nominati dal provveditore nel 1981-1982 con quella degli incaricati nel 1981-1982. Infatti, nel frattempo vi è stato il decreto Spadolini che ha mutato da incarico a supplenza questo tipo di rapporto di lavoro sia pure annuale e sia pure assegnato dal provveditore, e vi è stata la definizione della legge n. 270 che, sia pure intervenuta ad anno scolastico 1981-1982 largamente iniziato, ha il suo peso. Noi autonomamente prendiamo in considerazione la categoria dei supplenti annuali 1981-1982 e li inseriamo nelle graduatorie già previste dalla legge n. 270, articoli 27, 31 e 38. Purtroppo, non riteniamo che a questa categoria di supplenti con nomina del provveditore possa essere paragonata quella dei supplenti, sia pure annuali, nominati dai presidi, per la sostanziale ragione che si tratta di forme di reclutamento totalmente diverse. Non è la « politica della lesina », o una scelta restrittiva o arbitraria, ma una ragione sostanziale che ci impedisce di considerare i supplenti annuali con nomina dei presidi assimilabili ai supplenti annuali con nomina del provveditore dello stesso anno. L'immissione, sia pure in graduatoria ad esaurimento, ma di fatto in ruolo, dei supplenti annuali con nomina dei presidi vanificherebbe il criterio del reclutamento su base concorsuale. Non possiamo pertanto aderire a questa richiesta, non per nostra scelta e volontà, ma per rispetto

della logica della coerenza non solo della legge n. 270 ma del sistema del reclutamento attraverso concorso che la stessa Costituzione prevede per l'accesso ai posti pubblici. Prevale quindi l'interesse della scuola e della pubblica amministrazione.

Occorre, certo, tener conto del secondo punto che ho sottolineato all'inizio, che lo scorrimento delle graduatorie sia sufficientemente rapido, cioè che si faccia una politica di programmazione capace di rispondere effettivamente alla domanda scolastica, ad un bisogno di educazione che non è ancora totalmente soddisfatto nonostante l'enorme volume della spesa per la pubblica istruzione che supera nel suo complesso i 25 mila miliardi.

Su questo punto, quindi, accolgo la tesi dell'onorevole Brocca che mi pare non dissimile dalle richieste coerenti e sensate avanzate da alcuni colleghi della maggioranza e dell'opposizione.

Credo che occorra dare un ulteriore chiarimento sul problema delle graduatorie sollevato dall'onorevole Bianchi. La gradualità dell'immissione in ruolo deve rimanere per una semplice ragione, perché se ponessimo un termine a questa gradualità, per lontano che possa essere, creeremo situazioni difficili da gestire congelando la possibile mobilità: ognuno rimarrebbe nella provincia di residenza ad aspettare una garantita e non ipotetica immissione in ruolo, anche in soprannumero, mentre in certe parti del territorio nazionale saremmo costretti a nominare continuamente supplenti riproducendo forme di precariato e situazioni non definitive.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Il problema è cosa significhi gradualità.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Accolgo il discorso dalla parte dell'organico. Siccome informalmente si è discusso dell'ipotesi di mettere un termine preventivo, una eventuale richiesta in questo senso darebbe una indicazione, se non proprio una risposta.

Venendo alle singole osservazioni, debbo dire che un emendamento dell'onorevole Carelli mi sembra possa utilmente integrare il testo del Comitato ristretto; sulle questioni sollevate dall'onorevole Perrone relativamente alla scuola popolare estiva e festiva, debbo dire che il Governo non intende essere cattivo nei confronti di questi insegnanti; si tratta soltanto di scuole che non raggiungono un periodo di tempo adeguato al riconoscimento di servizio, per cui ci troveremmo nella situazione paradossale di dover riconoscere il termine di servizio di 90 giorni anche per gli altri ordini di scuole. Metteremmo in ruolo chiunque abbia fatto una minima e parziale presenza e quindi vanificheremmo lo spirito della stessa legge n. 270.

Per quanto riguarda la posizione dei supplenti nominati da parte dei presidi per l'anno accademico 1981-1982 l'onorevole Perrone ha osservato che costoro sarebbero scavalcati da chi, successivamente, ha effettivamente vinto un concorso. A mio avviso è giusto che chi ha sostenuto e vinto un concorso vada in ruolo prima di tale personale che pur aveva la possibilità di partecipare ai concorsi, o che avendolo fatto non li ha superati.

L'onorevole Aloï ha lamentato il mancato accoglimento degli emendamenti da lui stesso presentati agli articoli 31 e 38 del testo elaborato dal Comitato ristretto; su tali emendamenti vi era il mio parere favorevole, che mantengo tuttora.

Mi sembra di avere dato risposta ai quesiti sollevati dai colleghi che sono intervenuti nel corso della odierna discussione. Debbo ricordare che rimane in sospeso la questione legata alle zone terremotate che forse potrebbe essere risolta intervenendo con un provvedimento apposito. Sono persuaso che alcune correzioni potranno essere apportate al testo del Comitato ristretto, ma invito la Commissione a non sconvolgere l'impostazione di fondo.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'intervento del relatore, che ringrazio in par-



ticolare per il proficuo contributo apportato a questi lavori, mi esime dal tornare su alcuni argomenti che sono stati ampiamente affrontati in sede di Comitato ristretto. Desidero ringraziare i rappresentanti dei gruppi che hanno partecipato ai lavori del Comitato ristretto; in effetti, non era facile pervenire ad un testo unificato partendo da più di 14 proposte diverse. Ritengo che il testo in questione non escluda l'approvazione di emendamenti che sono stati trattati e per il momento accantonati, su alcuni dei quali il Governo si è dichiarato disponibile. Prego solo la Commissione di rispettare i tempi, che sono già molto ristretti, per arrivare al varo definitivo di questo provvedimento.

Per quanto riguarda il quesito posto dall'onorevole Bianchi Beretta, debbo dire che molte volte si è tornati a parlare di ampliamento di organici in relazione all'istituzione del tempo continuato; trattandosi di un problema che si proietta nel futuro e che comunque riguarda il contenimento della spesa pubblica, non sono per il momento in grado di fornire dati precisi.

Anche per quanto riguarda la seconda richiesta di chiarimenti avanzata dal gruppo comunista non posso essere preciso, poiché ancora non si può stabilire una data per l'ingresso in ruolo di coloro che dovrebbero beneficiare del provvedimento che stiamo oggi esaminando. Comunque, si può ipotizzare che ciò avvenga in tempi abbastanza brevi. Inoltre, quantificando oggi il tempo entro il quale comunque dovrebbero entrare in ruolo i docenti interessati, si farebbe scattare il problema della copertura economica che andrebbe a bloccare tutto il lavoro fatto finora.

**PRESIDENTE.** Il testo del Comitato ristretto sarà inviato alle Commissioni I e V per il prescritto parere.

Comunico di aver preso accordi con i presidenti di queste Commissioni affinché esprimano rapidamente (possibilmente oggi stesso) tale parere in modo che la nostra Commissione, che conosce bene le questioni legate alla applicazione della legge n. 270, possa altrettanto rapidamente arrivare alla conclusione dell'iter legislativo.

Ovviamente non entro nel merito delle decisioni che la Commissione prenderà.

La mia proposta è dunque di riunirsi non appena la I e la V Commissione avranno espresso il loro parere.

**FORTUNATO ALOI.** Sarebbe opportuno stabilire una data precisa, ad esempio domani mattina, salvo modificarla se necessario.

**PRESIDENTE.** Se i pareri giungessero entro stasera potremmo riunirci oggi stesso. Ad ogni modo lascerei all'ufficio di presidenza la possibilità di decidere il momento esatto di riconvocazione della Commissione. Nel frattempo, invito i colleghi che vogliono presentare emendamenti a farlo al più presto, possibilmente prima dell'inizio della prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il testo del Comitato ristretto verrà inviato alle Commissioni I e V per il prescritto parere.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 12,45.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

**DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

---